COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA del 14-12-2021 N. 23

OGGETTO:	**TOPONOMASTICA STRADALE ISTITUZIONE ED INTITOLAZIONE DI UNA VIA TERRITORIALMENTE NON ESISTENTE**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **quattordici** del mese di **dicembre** in Rosolini, alle ore 16:20 nella Residenza Municipale di Via Roma n. 2.

In seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in seduta non pubblica nelle persone dei Signori:

SPADOLA GIOVANNI	**SINDACO**	**P**
SCHIFITTO MARIA CONCETTA	**ASSESSORE**	**P**
FRATANTONIO LUIGI	**ASSESSORE**	**P**
GENNARO DINO	**ASSESSORE**	**P**
LIUZZO VINCENZO	**ASSESSORE**	**P**
CAPPELLO CONCETTA	**ASSESSORE**	**P**

Assiste con le funzioni di Segretario il Segretario Generale

DOTT. BENFATTO GIUSEPPE

Il Presidente Sig. **SPADOLA GIOVANNI -** riconosciuta la legalità dell'adunanza – dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, che si allega alla presente per farne parte integrante;

DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della L.R. 48/91, nonché dell'attestazione di cui all'art. 13 della L.R. 44/91, così come modificato dalla L. R. n. 30/2000

RITENUTA la proposta de-qua meritevole di approvazione;
VISTO il bilancio Comunale;
VISTA la L. R. 11/12/1991 n. 48;
VISTA la L. R. 03/12/1991 n. 44;
VISTA la L. R. n. 30/2000;
VISTO l'art. 16 di detta legge;
VISTO l'O.EE.LL. nella Regione Siciliana;

UNANIME, CON VOTI ESPRESSI SECONDO LEGGE

DELIBERA

La proposta di deliberazione, che si allega alla presente, per farne parte integrante, sotto la lettera A, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA nel testo allegato alla presente

Con separata ed analoga votazione, ad unanimità ai voti, vista l'urgenza e la necessità

DELIBERA

di dichiarare la presente **Immediatamente Esecutiva**

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

OGGETTO:	**TOPONOMASTICA STRADALE ISTITUZIONE ED INTITOLAZIONE DI UNA VIA TERRITORIALMENTE NON ESISTENTE**

PREMESSO che l'Ufficio Anagrafe e l'Ufficio Servizio Sociale, hanno segnalato l'esigenza di istituire una nuova via, secondo quanto stabilito dalle disposizioni Istat "Avvertenze note illustrative e normativa Aire – Serie B n. 29, allegate al regolamento anagrafico approvato con DPR 30 maggio 1989, n. 223;

EVIDENZIATO che:
- in ogni Comune, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 1228/1954 "Ordinamento delle Anagrafi della Popolazione Residente", deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente ove registrare le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio;
- in base a quanto stabilito dall'art. 43 del Codice Civile e dell'art. 1 del DPR n. 223/1989, la residenza ed iscrizione anagrafica coincidono con il luogo ove il cittadino ha la propria dimora abituale;
- le "persone senza fissa dimora", categoria della quale rientrano, senza distinzione, coloro che non avendo il requisito della residenza, cioè della dimora abituale, in nessun Comune, ma essendo stabilmente dimoranti nel territorio italiano, hanno ugualmente diritto soggettivo all'iscrizione anagrafica;

CONSIDERATO che:
- alcune categorie di cittadini non hanno un legame preferenziale con alcun luogo determinato nel quale riconoscersi in maniera abituale, persone senza fissa dimora che, per loro natura, difettano dell'elemento tipico dell'accertamento della residenza e dell'abitualità della presenza (art. 43, comma 2 del Codice Civile);
- al fine di regolamentare diritti ed obblighi anagrafici per chi si trova nella suddetta condizione di "senza fissa dimora", l'art. 2, comma 3, della Legge n. 1128/1954, così come sostituito dall'art. 3, comma 39, della Legge n. 94/2009 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", stabilisce che le persone senza fissa dimora si considerano residenti nel Comune dove hanno stabilito il proprio domicilio (ossia ai sensi del Codice Civile il luogo in cui esse hanno stabilito la sede principale dei propri affari ed interessi) e, in sua mancanza, nel comune di nascita;

PRESO ATTO del contenuto di "Avvertenze, note illustrative e norme Aire, Metodi e Norme, serie B n. 29/1992 edito dall'Istat, dove viene definita "senza fissa dimora" la persona che non ha in alcun Comune dimora abituale, che è elemento necessario per l'accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese viaggianti, barboni, ecc.), per la quale si è appunto adottato il criterio dell'iscrizione anagrafica nel Comune del domicilio, unico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato Comune;

VISTO il punto 7 - parte terza - delle succitate "Avvertenze", nel quale si ravvisa l'opportunità di individuare una via convenzionale, territorialmente non esistente ove poter iscrivere con numero progressivo dispari i senza tetto e i senza fissa dimora che eleggono domicilio nel Comune ma che in realtà non hanno un vero e proprio recapito nel Comune stesso e con numero progressivo pari, tutte le altre persone non rientranti nei casi precedenti, per le quali si deve disporre l'iscrizione anagrafica;
PRESO ATTO dell'obbligatorietà dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale dei senza fissa dimora e che, finora, non risultano nell'anagrafe di questo Comune persone senza fissa dimora;

RITENUTO opportuno, in linea con quanto disposto dalla Legislazione anagrafica nazionale, di dover istituire una via comunale convenzionale, territorialmente non esistente, ove poter iscrivere e certificare i senza fissa dimora;

CONSIDERATO che la via deve avere un nome di fantasia e che l'amministrazione ritiene di intitolare Via della Casa Comunale;

EVIDENZIATO che tale denominazione non contrasta con quanto stabilito dalla Legge 1188/1927, relativa alla toponomastica stradale e monumenti.

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del 1° Settore – Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

DELIBERA

Di istituire una via convenzionale e territorialmente non esistente, denominata Via della Casa Comunale, per consentire l'iscrizione anagrafica di persone senza fissa dimora, di persone senza tetto o di altre particolari posizioni anagrafiche;

Di dare atto che nella suddetta via verranno iscritti con numero progressivo dispari sia i "senza tetto" risultanti residenti al censimento, sia i "senza fissa dimora" che eleggono domicilio nel Comune, ma che in realtà non hanno un vero e proprio recapito nel Comune stesso;

Di stabilire che nella suddetta via vengano iscritti con numero progressivo dispari anche i "senza tetto" e i"senza fissa dimora" che in mancanza di un domicilio eletto (reale) risultano nati nel Comune, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della Legge n. 1128/1954, così come sostituito dall'art. 3, comma 39, della Legge n. 94/2009;

Di stabilire che per altre simili necessità, ma al di fuori dei casi sopraddetti, verrà essere utilizzata la stessa via con i numeri progressivi pari.

Di stabilire che nei casi di impossibilità a contattare le persone che verranno iscritte anagraficamente nella predetta via fittizia, ogni atto o notizia che li riguarderà sarà notificata mediante pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio on line.

Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura – U.T.G. di Siracusa per i provvedimenti di competenza;

Di dare al presente atto, esecutività immediata, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D. Lgs. n. 267/2000.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 L. 142/90 recepite con L.R. 48/91 dell'art. 12 della L. R. n. 30/2000

Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Rosolini, lì **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Morana Maria

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL SINDACO
F.to SPADOLA GIOVANNI

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to SCHIFITTO MARIA CONCETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. BENFATTO GIUSEPPE

==========

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 14-12-2021 al 29-12-2021 con n. 2160 del registro di pubblicazione.

Il Messo Comunale
F.to LATINO LUIGI

==========

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44,
é stata affissa all'Albo Pretorio comunale il 14-12-21 per 15 giorni consecutivi (art. 11, 1° comma).

Rosolini, lì 30-12-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. BENFATTO GIUSEPPE

==========

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la predetta deliberazione è pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 14-12-2021 al 29-12-2021 a norma dell'art. 11 della L. R. 3.12.91 n. 44.

[ ] che la stessa è divenuta esecutiva il decorsi i 10 gg. dalla pubblicazione.

Rosolini, lì 15-12-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. BENFATTO GIUSEPPE